

Crisi, il bilancio non prova nulla

Rendiconti inidonei a far emergere le sofferenze d'impresa

DI ROBERTO LENZI

Il bilancio non è idoneo a dimostrare lo stato di crisi di una impresa, questo uno degli elementi che emergono da un documento messo a punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti e diffuso sul sito internet ufficiale www.commercialisti.it, lo stesso fornisce le linee di indirizzo per i commercialisti che svolgono la propria attività in contatto con l'imprenditore, al fine di tentare una qualificazione della crisi aziendale, che ne consenta anche il monitoraggio e l'emersione. Il documento fornisce un eventuale paragone del concetto aziendalistico di crisi con la possibile definizione giuridica di crisi d'impresa e insolvenza attuale e in chiave prospettica. Nello stesso documento viene sviluppato il concetto di illiquidità, insolvenza aziendale, fasi ordinarie e straordinarie in documento ad-hoc per fare chiarezza sul tema.

I CINQUE STADI DELLA CRISI. Il documento individua e descrive, secondo quanto espresso dalla migliore dottrina, i cinque stadi della crisi: incubazione declino-crisi (fase ordinaria fisiologica), maturazione declino-crisi (fase straordinaria fisiologica), crisi conclamata-reversibile (fase straordinaria), insolvenza reversibile (fase straordinaria) e insolvenza (irreversibile). Solo quest'ultimo può rappresentare uno stadio assimilabile o inclusivo di uno stato di insolvenza prospettica.

IL BILANCIO NON SEMPRE È INDICATIVO. Una delle conclusioni a cui giunge il documento è che il bilancio d'esercizio non sempre è in grado di dimostrare inequivocabilmente lo stato di insolvenza e, dunque, tanto meno di fare emergere inequivocabilmente e univocamente lo stato di crisi. Infatti, secondo le linee guida, la realtà contabile è diversa rispetto alla realtà viva e operativa dell'azienda in attività e, pertanto, il quadro che emerge dal raffronto tra poste attive e passive non sempre corrisponde alla situazione patrimoniale-finanziaria effettiva e concreta del patrimonio funzionante. Per avere un documento utile, è necessario un processo rigoroso di impairment degli attivi, con riferimento al valore d'uso determinato in misura corrispondente ai flussi di cassa attesi. Altro aspetto importante su cui si sofferma il documento è che la crisi d'impresa che non sia sfociata in stato d'insolvenza, quale risultato finale di un processo di deterioramento degli equilibri economici e finanziari, lungo anche parecchi anni, non può essere accertata da una sorta di fermo immagine, che in-

La crisi d'impresa in cinque mosse

Stadio della crisi	Rilevanza ai fini di eventuali procedure di composizione della crisi	Elementi per l'informativa e la valutazione
<i>Incubazione declino-crisi (fase ordinaria fisiologica)</i>	Irrilevante ai fini delle procedure di concordato preventivo liquidatorio e rilevante per altri istituti o concordato preventivo con continuità	Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business plan). Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570.
<i>Maturazione declino-crisi (fase straordinaria fisiologica)</i>	Irrilevante ai fini delle procedure di concordato preventivo liquidatorio e rilevante su richiesta del solo imprenditore per altri istituti o concordato preventivo con continuità	Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business plan). Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570.
<i>Crisi conclamata-reversibile (fase straordinaria)</i>	Rilevante ai fini del concordato preventivo con continuità e dell'amministrazione straordinaria Coincide con questa fase anche la difficoltà finanziaria conclamata	Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business plan) in caso di valutazione da parte di terzi occorre potere accedere a informazioni di dettaglio disponibili alla sola impresa. Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570.
<i>Insolvenza reversibile (fase straordinaria)</i>	Rilevante ai fini del concordato preventivo sia liquidatorio sia con continuità e dell'amministrazione straordinaria	Rilevabile lo stato di insolvenza con valutazioni di dettaglio preliminari sul bilancio ma con approfondimenti su dati aggiornati e prospettici economico, finanziari e patrimoniali. In caso di valutazione da parte di terzi della reversibilità dell'insolvenza occorre potere accedere a informazioni di dettaglio disponibili alla sola impresa. Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione (ISA Italia) 570 con adozione strumento previsto dall'ordinamento per superamento crisi e recupero continuità aziendale.
<i>Insolvenza (irreversibile)</i>	Rilevante ai fini del concordato preventivo liquidatorio, dell'amministrazione straordinaria e del fallimento	Rilevabile lo stato di insolvenza con valutazioni su dati di bilancio per evidenza degli equilibri patrimoniali. Per manifestazione esteriore l'inadempimento delle obbligazioni occorre ricorrere a informazioni presso terzi.

vece cattura un solo istante della situazione patrimoniale dell'impresa. Quindi, l'informazione tratta dal bilancio, oltre a dover essere abbinata al calcolo e interpretazione dei cash flow prospettici, andrebbe letta congiuntamente ad altri indicatori, di natura quan-

titativa - finanziaria e non - e di natura qualitativa, in una logica integrata di reporting da quelle informazioni ulteriori e necessarie all'esame.

ATTENZIONE ALLA RIFORMA IN CORSO. I commercialisti puntano la lente d'ingrandimento sugli stati di temporanea

illiquidità e rischio di insolvenza, i quali rappresentano possibili fattispecie di crisi che non bisogna assolutamente confondere con il concetto di insolvenza, previsto dall'articolo 5 della legge fallimentare. Questo aspetto è attualmente trattato dalla Commissio-

ne ministeriale, cosiddetta «Commissione Rodorf», per la predisposizione di un disegno di legge delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Ma l'attuale testo in discussione non fornisce ancora una qualificazione dei diversi concetti di crisi d'impresa, crisi finanziaria (ovvero difficoltà finanziaria), crisi reversibile, insolvenza e insolvenza irreversibile. Per questo, i commercialisti sono preoccupati che l'introduzione da parte del legislatore di definizioni non coordinate con la realtà imprenditoriale, porterebbe a una ancora più accentuata confusione e al rischio di valutazioni erronee da parte degli operatori. Questo potrebbe comportare disorientamento negli organi preposti al governo e controllo delle imprese collettive, con il rischio o di non fare emergere effettivamente la crisi d'impresa o di allargare le responsabilità senza benefici per la collettività.